



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE VI – POLITICHE SOCIALI

Capitolato Speciale

per l'affidamento della gestione logistica ed educativa di un alloggio di proprietà comunale da destinare al co-housing sociale in favore di madri sole con figli minori a carico

CIG Z7D265654A

Art.1-Oggetto

Il presente capitolato definisce le attività necessarie a garantire il supporto educativo e logistico all'interno di un immobile di proprietà comunale, per la coabitazione di n.2 nuclei monoparentali con minori

Art.2 – Finalità del servizio

Il servizio vuole offrire una forma di accoglienza innovativa capace di rispondere alle esigenze abitative e di accompagnamento socio-educativo di nuclei familiari in condizione di fragilità sociale, penalizzati sul mercato immobiliare, rispondendo al bisogno di autonomia ed inserimento sociale di nuclei monoparentali, nonché al disagio abitativo meno esplicito, multiforme e spesso temporaneo, che caratterizza persone che dispongono di un reddito insufficiente, o quasi, per far fronte alle spese abitative ma che spesso non hanno i requisiti sufficienti per essere inseriti in un circuito di residenzialità pubblica e hanno necessità di un accompagnamento sociale.

Il progetto nasce da un percorso di progettazione partecipata con le realtà associazionistiche del territorio sensibili ai temi della legalità e della solidarietà e pertanto nei percorsi di accoglienza, le prestazioni più precipuamente professionali potranno integrarsi con le attività e le risorse del terzo settore presente nel territorio.

Art.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono famiglie monoparentali in situazione di disagio abitativo temporaneo, con un reddito non adeguato a far fronte alle spese per il reperimento di un'abitazione, con requisiti insufficienti per essere inseriti in un circuito di residenzialità pubblica e che necessitano di un accompagnamento sociale.

E' prevista l'accoglienza temporanea di un massimo di due nuclei familiari composti da madri con figli minori a carico, prioritariamente in dimissioni da percorsi di accoglienza presso comunità e con difficoltà socio-abitative.

Art.4 - Caratteristiche del servizio

L'appartamento sarà gestito autonomamente dalle ospiti con le quali verranno concordate, al momento dell'adesione al progetto di accoglienza competenze e responsabilità nella gestione complessiva dell'appartamento ed i contenuti dell'intervento di sostegno/accompagnamento.

Verrà siglato fra gestore, servizio sociale inviante e nuclei familiari un accordo di rispettosa permanenza, all'interno del quale saranno concordemente stabilite regole e buone prassi del percorso previsto.

Alla scadenza del progetto individualizzato di norma di durata non inferiore a dodici mesi, il

gestore dovrà garantire l'individuazione di una unità abitativa adeguata sul territorio comunale ovvero limitrofo, sulla base delle indicazioni del servizio sociale professionale, per il definitivo accompagnamento verso l'autonomia del nucleo.

Art. 5 – Oneri a carico del gestore

Il gestore dovrà fornire l'apporto professionale di un educatore, appositamente formato nel servizio educativo di comunità, e di una figura professionale con compiti di coordinamento del progetto e di supervisione operativa.

Dette figure professionali s' interfaceranno con il responsabile del progetto di co-housing individuato nel settore Servizi Sociali del Comune di Fano e con le assistenti sociali di riferimento per le progettualità relative ai nuclei accolti nell'alloggio.

Alle figure professionali verranno affiancate dal servizio sociale professionale ulteriori soggetti rappresentativi del volontariato locale che dovranno agevolare il contatto dei nuclei inseriti con il territorio al fine di renderne effettiva l'integrazione.

L'educatore svolge funzioni di accompagnamento, monitoraggio e supervisione delle dinamiche familiari e gruppali del nucleo di convivenza, in modo da poter contribuire ai momenti di verifica allargati, portando osservazioni contestualizzate. Attraverso una relazione di senso, l'operatore offre alle madri un sostegno, non sostitutivo, nelle funzioni organizzative della quotidianità e nella gestione di eventuali momenti di crisi e maggiore bisogno.

L'educatore ed il coordinatore/supervisore del progetto promuovono, inoltre, la costruzione, sia all'interno sia intorno all'unità abitativa, di una rete di collaborazione basata sui valori della solidarietà e del rispetto, creando le premesse per la continuazione autonoma da parte delle interessate di tali rapporti.

E' richiesto inoltre un lavoro d'interfaccia con il territorio per l'individuazione ed il reperimento delle risorse abitative, lavorative e d'integrazione sociale necessarie al percorso di autonomia promosso a favore delle ospiti.

Pertanto, al gestore saranno richieste le seguenti attività:

Attività a favore degli ospiti

- Sostegno per la conduzione della vita familiare
- Stimolo alla collaborazione e alla creazione di rapporti solidali
- Attività di mediazione di comunità e di vicinato
- Attività d'informazione, orientamento ed accompagnamento nella rete delle risorse
- Accompagnamento nella ricerca del lavoro o sostegno per il mantenimento di attività già in essere
- Supporto alla genitorialità

Attività di supervisione e di coordinamento

- Supervisione all'attività educativa
- Partecipazione alle riunioni d'équipe

Risorse professionali richieste

Un operatore con qualifica di educatore in funzione di:

- collaborazione alla pianificazione e progettazione del percorso individualizzato e di coabitazione
- confronto con i referenti sul caso e per il progetto per verifiche e riformulazioni progettuali

in itinere;

- attività frontale con i nuclei accolti nell'alloggio: accoglienza, ascolto e facilitazione,
- ampliamento della conoscenza del territorio e della fruizione dei servizi;
- facilitazione e mediazione nei rapporti di condominio e di vicinato
-

Un operatore con compiti di supervisore/coordinatore del progetto con compiti di :

- supervisione ed affiancamento professionale dell'educatore ;
- collaborazione alla pianificazione e progettazione del percorso individualizzato e di coabitazione;
- confronto con i referenti sul caso e per verifiche e riformulazioni progettuali in itinere;
- attivazione di rete per l'avviamento al lavoro e la formazione di competenze professionali spendibili in un percorso di autonomia;
- stesura di report trimestrali sull'andamento del progetto.
- rendicontazione mensile del monte ore effettuato dalle figure professionali individuate

Art.6 - Modalità di svolgimento del servizio

Per l'educatore è previsto un monte ore prestazionale settimanale da un minimo di 8 ad un massimo di 12 ore mentre per il coordinatore/supervisore è previsto un monte ore prestazionale settimanale pari a n.2, da garantire per 99 settimane complessive:

Figura professionale	Monte ore settimanale	Monte ore complessivo massimo
Educatore	da 8 a 12	1188
Coordinatore/Supervisore	2	198

Il servizio dovrà altresì prevedere la gestione quotidiana dell'appartamento con riferimento alle manutenzioni, al completamento dell'allestimento qualora necessario nonché alla contrattualistica legata alle attivazioni delle utenze ed alla successiva gestione delle stesse.

Art. 7 - Importo dell'affidamento

Nell'importo a base di gara pari ad € 39.977,94 trovano remunerazione:

- le prestazioni professionali richieste per la gestione educativa del progetto e la presa in carico dei nuclei ospitanti;
- Il fondo di garanzia, a copertura di di eventuali lavori di piccola manutenzione, utenze, stipula polizza Responsabilità civile verso terzi, nonché eventuali integrazioni all'allestimento già esistente qualora necessari.

Eventuali interventi di piccola manutenzione nonché di integrazione all'allestimento dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio servizi sociali promuovendo, laddove praticabile, la collaborazione delle associazioni presenti nel tavolo della co-progettazione.

- Il fondo per l'attivazione di progetti educativi individualizzati a favore dei minori ospiti.

Detta progettualità sarà attivata esclusivamente su richiesta del servizio sociale inviante, previo progetto socio-assistenziale concordato con la mamma dei minori. Il predetto fondo è inoltre finalizzato a copertura di eventuali spese previste per consentire la partecipazione ad attività educative, ricreative e di socializzazione dei minori presenti nell'alloggio, prevedendo, laddove opportuno ai fini del progetto, il coinvolgimento delle realtà del territorio che perseguono finalità educative e ricreative e di supporto alla famiglia e partecipano al percorso di progettazione partecipata.

Art. 8 – Durata

L'affidamento avrà durata dal 1 febbraio 2019 sino al 31 dicembre 2020.

Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante e previa adozione di atto formale, l'appaltatore, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, è tenuto alla prosecuzione del servizio, alle stesse condizioni tecniche ed economiche, e comunque nei limiti di un ulteriore periodo di 3 mesi, al fine di salvaguardare l'esigenza della continuità del percorso formativo degli utenti.

Art. 9 – Personale impiegato

L'Affidatario deve garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio utilizzando come operatori /tutor ed educatori, personale in possesso di tutti i requisiti soggettivi, culturali, professionali previsti dalle vigenti normative, unitamente ad almeno due anni di esperienza professionale già maturati nel settore specifico.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali ecc. sono a carico del soggetto affidatario, il quale ne è il solo responsabile, sollevando il Comune di Fano da ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere in conseguenza del servizio affidato.

L'Affidatario è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Nell'esecuzione del servizio l'affidatario garantirà l'impiego del proprio personale nella piena osservanza degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi previsti dal CCNL applicato per la tipologia/ categoria oggetto di affidamento.

Art.10 - Responsabilità

Il soggetto gestore del servizio è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello svolgimento delle attività poichè il servizio s'intende espletato a tutto rischio e pericolo del gestore del servizio a mezzo di personale ed organizzazione propri.

E' obbligo dell'aggiudicatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l'aggiudicatario è tenuto a contrarre apposita polizza per Responsabilità civile terzi RCT/O. La polizza dovrà espressamente contenere le seguenti estensioni e/o precisazioni:

- assunzione a proprio carico di ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, inclusi i beneficiari delle attività previste dal presente appalto di servizio, e/o beni di proprietà o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all'affidatario o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti alle attività previste e connesse all'espletamento del servizio di cui trattasi.

L'affidatario deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale si sostituirà all'aggiudicatario e si rivarrà delle eventuali spese sostenute trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza.

Art.9–Corrispettivo e modalità liquidazione

Per l'attuazione del servizio il Comune corrisponderà mensilmente il corrispettivo riferito ai servizi socio-educativi forniti previa presentazione di apposita fatturazione elettronica debitamente controfirmata per regolarità da parte del Funzionario Responsabile dell'U.O. Minori, corredata da report mensili delle prestazioni effettivamente erogate.

Le spese che dovranno essere rimborsate attingendo dal Fondo di Garanzia dovranno essere rendicontate bimestralmente mediante apposita Nota spese da presentare al Comune via pec all'indirizzo servizisociali@pc.comune.fano.pu.it e saranno liquidate previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile dell'U.O. Politiche abitative.

L'importo verrà liquidato entro 30 giorni dall'avvenuta accettazione della fatturazione elettronica da parte dell'Ente ovvero dell'avvenuta ricezione della pec nel caso della Nota spese bimestrale.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

Il gestore è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.

Nel caso di inosservanza degli obblighi o condizioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Procedimento, inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni 7 (sette), decorso inutilmente il quale il Responsabile può ordinare al Soggetto Promotore l'immediata interruzione dei servizi.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il rapporto convenzionale, previa comunicazione all'affidatario nei seguenti casi nonché nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente:

- a) Impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non siano stati versati regolarmente i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori o non in regola con le norme vigenti in materia;
- b) Reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al gestore, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- c) Violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- d) Sospensione arbitraria del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) Ripetuta e documentata negligenza nell'espletamento del servizio nonché inosservanza delle disposizioni impartite dall'Amministrazione;
- f) Cessione a terzi del contratto;

Costituiscono causa di risoluzione della convenzione tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 4 della Legge 136/2010, siano state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione con provvedimento, notificato al gestore fatto salvo il risarcimento dei danni.

La risoluzione dà diritto all'Amministrazione di rivalersi su eventuali crediti dell'Azienda.

In caso di risoluzione l'Amministrazione si riserva di procedere a convenzione con altro soggetto gestore salvo il risarcimento del danno e gli eventuali maggiori oneri da richiedere soggetto gestore dei servizi oggetto dell'appalto.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto gestore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il contratto è risolto, con semplice dichiarazione di parte con preavviso di 30 giorni, a mezzo di lettera raccomandata A.R. con ricevuta di ritorno, salvo il risarcimento per eventuale danno da rivalersi su eventuali crediti vantati dal soggetto gestore

Art. 11 - Stipula del contratto

La stipula del contratto avverrà con le modalità previste dal MEPA.

Art.12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare dovrà provvedere ad indicare, entro sette giorni, alla stazione appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato utilizzato per la liquidazione dei corrispettivi dovuti, con l'indicazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

La fatturazione dovrà recare l'indicazione del numero di CIG.Z7D265654A

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'aggiudicataria, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall'art. 6 della Legge n. 136/2010.

L'Amministrazione Comunale si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.